



*Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per le pari opportunità*



## **ACCORDO ATTUATIVO**

*ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241*

**TRA  
IL DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ  
E  
SPORT E SALUTE S.p.A.**

**Il Dipartimento per le pari opportunità** (di seguito anche “Dipartimento” o DPO), con sede in Largo Chigi 19, Roma, C.F. 80188230587, nella persona del Capo del Dipartimento, Cons. Laura Menicucci, domiciliata per la carica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,

e

**la Società Sport e salute S.p.A.**, (di seguito la “Società”), con sede legale in Roma, in Largo Lauro de Bosis 15, 00135, C.F. e P.I. 07207761003, nella persona dell'Amministratore Delegato, dott. Diego Nepi Molineris,

congiuntamente denominate le “Parti” e singolarmente la “Parte”.

### **PREMESSO CHE**

- il Dipartimento per le pari opportunità ha tra le proprie finalità istituzionali la promozione ed il coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione;
- in particolare, il Dipartimento promuove iniziative volte ad attuare le politiche del Governo sulla parità di genere e sull'empowerment femminile e per la lotta alla violenza di genere e contro le discriminazioni;
- Sport e Salute S.p.A., costituita in forza dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 e ss.mm.ii., è società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che fornisce servizi di interesse generale in favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport e, in particolare, ai sensi delle norme di legge vigenti e del proprio Statuto; Sport e Salute S.p.A. promuove e sostiene la pratica sportiva come strumento di tutela della salute, di sviluppo della cultura sportiva e della funzione educativa e sociale dello sport. Inoltre, l'azione

istituzionale della Società è finalizzata, tra l'altro, alla promozione del benessere fisico e psichico, della salute e della qualità della vita di tutti i cittadini, con particolare attenzione verso tutti coloro che vivono in condizioni di disagio e svantaggio;

- Sport e Salute SpA, ai sensi del proprio Statuto, svolge attività nel campo dello sport, inclusa la promozione e l'organizzazione di eventi e la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute e provvede a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;
- con Protocollo d'intesa perfezionato in data 5 novembre 2025 tra il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, il Ministro per lo Sport e i Giovani e il Ministero dell'Istruzione e del Merito, le Parti hanno condiviso l'obiettivo di promuovere iniziative comuni per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e la violenza domestica, anche attraverso azioni di sensibilizzazione e attività sportive rivolte ai giovani e alla collettività (di seguito "Protocollo");
- nell'ambito di tale Protocollo, il Dipartimento per le pari opportunità è stato individuato dalla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità quale struttura di supporto per l'attuazione delle iniziative congiunte di carattere sportivo;
- nell'ambito di tale Protocollo, Sport e Salute S.p.A. è stata individuata quale soggetto attuatore per la realizzazione delle iniziative congiunte di carattere sportivo volte alla diffusione dei valori del rispetto, della parità di genere, della non violenza e dell'inclusione; in particolare, tra le iniziative di cui al Protocollo, è prevista l'organizzazione di una corsa sportiva nazionale, denominata "LINE 5K – Run for Respect", in programma il 23 novembre 2025, per la celebrazione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, con il coinvolgimento di istituzioni scolastiche, associazioni sportive e cittadinanza, volta a sensibilizzare la collettività, attraverso la partecipazione di scuole, associazioni sportive, enti culturali e cittadini, sull'importanza della prevenzione e del contrasto della violenza nei confronti delle donne (di seguito anche "Evento");
- l'Evento ha lo scopo di unire lo sport al valore della libertà, del rispetto e dell'impegno comune contro ogni forma di violenza contro le donne e vuole essere un grande momento di partecipazione collettiva, per sensibilizzare e informare attraverso la forza inclusiva dello sport;
- le Parti, dunque, cooperando nell'organizzazione dell'Evento, intendono perseguire l'obiettivo di celebrare lo sport quale elemento di unione, di libertà, nonché di rispetto e di impegno comune contro ogni forma di violenza contro le donne;
- le Parti, a tal fine, intendono disciplinare, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i reciproci impegni e le modalità di realizzazione delle attività esecutive previste dal Protocollo d'intesa sopra richiamato, ai fini della organizzazione dell'Evento e del raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali.
- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'articolo 15 che stabilisce che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che prevede che «La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di

- compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione»;
- con decreto in data 20 novembre 2025 il Capo del Dipartimento per le pari opportunità ha autorizzato la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione, ex art. 15 della legge n. 241/1990, con la Società Sport e Salute SpA per l'attuazione delle iniziative previste dal Protocollo del 5 novembre 2025, con specifico riferimento alla progettazione, organizzazione e realizzazione dell'Evento "LINE 5K – Run for Respect" e delle attività di comunicazione, educazione civica e sensibilizzazione correlate alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica,

**tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue**

### **Art. 1**

#### **Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione.

### **Art. 2**

#### **Oggetto**

Il presente Accordo disciplina la collaborazione tra il Dipartimento e la Società per l'attuazione delle iniziative previste dal Protocollo, con specifico riferimento alla progettazione, organizzazione e realizzazione dell'Evento "*LINE 5K – Run for Respect*" e delle attività di comunicazione, educazione civica e sensibilizzazione correlate alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica. In particolare, l'Evento sarà espressione della collaborazione fra le Parti quale celebrazione dello sport quale elemento di unione, di libertà, nonché di rispetto e di impegno comune contro ogni forma di violenza contro le donne.

### **Art. 3**

#### **Impegni delle Parti**

1. Il Dipartimento definisce le linee programmatiche nonché provvede alla messa a disposizione delle risorse economiche necessarie nei limiti del Piano finanziario allegato e fornisce il proprio supporto alla Società per l'esecuzione delle attività previste nel presente Accordo.
2. La Società cura la gestione tecnico-organizzativa dell'Evento, assicurando il rispetto delle indicazioni fornite dal Dipartimento, nei limiti del piano finanziario allegato, e si occuperà in particolare della:
  - a) **Gestione tecnica dell'evento (a titolo esemplificativo):** supporto nelle attività di logistica della gara (fornitura di pettorine, pacchi gara, *pacers*, sicurezza partenza/arrivo, gestione premi), coordinamento tecnico e consulenza tecnica.
  - b) **Realizzazione del progetto "Allenamento Donne":** formazione (corsi e certificazioni), materiali, supporto comunicazione, in ambito sportivo, per donne vittime di violenza.

3. Per la realizzazione delle suddette attività, le Parti potranno avvalersi del proprio personale e di terzi, nonché, nel rispetto delle normative vigenti, di consulenti e/o di fornitori esterni.

#### **Art. 4**

##### **Risorse finanziarie**

Le attività oggetto del presente Accordo sono finanziate con un contributo massimo a carico del Dipartimento per un importo di euro 98.350,00 (novantottomilatrecentocinquanta/00), oltre Iva.

#### **Art. 5**

##### **Modalità di erogazione**

1. Il contributo per le attività di cui alla lettera a) dell'art. 3 (Gestione tecnica dell'evento), di cui al Piano finanziario alle voci di costo A e B, per un ammontare massimo di euro 68.350,00, oltre Iva, sarà erogato a seguito di presentazione della rendicontazione finale dell'evento.
2. Il contributo per le attività di cui alla lettera b) dell'art. 3 (Realizzazione del progetto "Allenamento Donne"), di cui al Piano finanziario alla voce di costo C, per un ammontare massimo di 30.000,00 euro, oltre Iva, sarà erogato con le seguenti modalità:
  - 30% alla consegna del Piano esecutivo del progetto, da effettuarsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
  - 70% a seguito della rendicontazione finale delle attività.
3. Il contributo verrà erogato dal Dipartimento con accredito a favore di Sport e salute S.p.A. sul c/c bancario IT79K0100503309000000009000, le cui coordinate saranno comunicate nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 6**

##### **Rendicontazione**

1. La Società trasmette al Dipartimento, entro 90 giorni dalla conclusione delle attività una relazione finale attestante le attività svolte e le spese sostenute, corredato da idonea documentazione probatoria (fatture elettroniche, quietanze di pagamento, dichiarazioni sostitutive, etc.).
2. Il Dipartimento effettua la verifica amministrativo-contabile e procede alla liquidazione dell'importo entro 30 giorni dalla ricezione delle fatture.

#### **Art. 7**

##### **Durata**

Il presente Accordo ha durata dalla data della sottoscrizione e resta efficace fino al completamento delle attività di rendicontazione e, comunque, non oltre la data del 30 novembre 2026.

#### **Art. 8**

##### **Modifiche e controversie**

Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere concordate per iscritto. Le controversie interpretative o esecutive saranno risolte in via bonaria; in mancanza di accordo, sarà competente il Foro di Roma.

## **Art. 9**

### **Disposizioni finali**

1. Qualsiasi variazione, modifica e/o integrazione del presente Accordo può essere convenuta tra le parti mediante comunicazione scritta, debitamente sottoscritta anche dall'altra parte.
2. Il presente Accordo continuerà a produrre i suoi effetti fino alla completa conclusione del progetto, ivi incluse le attività amministrative di rendicontazione finale, anche nel caso in cui per il verificarsi di eventi straordinari riconducibili a cause di forza maggiore, sia necessario rinviare la realizzazione dell'evento.
3. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.

Sport e Salute S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Dott. Diego Nepi Molineris

Il Dipartimento per le pari opportunità

Il Consigliere

Dott.ssa Laura Menicucci

---

---